



AREA RISORSE UMANE

UFFICIO RECLUTAMENTO E GESTIONE CARRIERE PERSONALE DOCENTE

SETTORE STATO GIURIDICO ED ECONOMICO PERSONALE DOCENTE

LA RETTRICE

VISTI:

- il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modifiche;
- la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche;
- la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lett. a);
- la legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e, in particolare, l'art. 24;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche;
- il decreto legge 21 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed in particolare l'art. 9, comma 21, in base al quale, tra l'altro, per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti e le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 6, comma 14, in base al quale "I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 8 è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Omissis"; 8, comma 1, in base al quale "Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, tenendo conto anche delle disposizioni recate in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, secondo le seguenti norme regolatrici: a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale; b) invarianza complessiva della progressione; c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge" e 29, comma 19;
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232 con il quale è stato emanato il regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari;
- il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, emanato in attuazione dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a), che ha prorogato le disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, fino al 31 dicembre 2014;
- la legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, in particolare, l'art. 1, comma 256, che ha ulteriormente prorogato le disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, fino al 31 dicembre 2015;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, (Legge di Bilancio 2018) e, in particolare, l'art. 1, comma 629, in base al quale "Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari previsto



dagli articoli 6, comma 14, e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto";

- il D.P.C.M. del 03.09.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24.10.2019, relativo all'adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2018;
- il D.P.C.M. del 13.11.2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31.12.2020, relativo all'adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- il D.P.C.M. del 15.03.2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24.05.2022, relativo all'adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2021;
- il D.P.C.M. del 12.09.2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12.09.2022, relativo all'adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- il D.R. n. 943/2018 del 28.03.2018 con il quale è stato emanato il Regolamento di Ateneo per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato;
- il D.R. n. 61/2021 dell'11.01.2021 con il quale è stato emanato il nuovo Regolamento di Ateneo per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato che dalla data della sua entrata in vigore ha ad ogni effetto sostituito il previgente Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato emanato con D.R. n. 943/2018 del 28.03.2018;
- il D.R. n. 1160/2021 dell'29.04.2021 con il quale è stato emanato il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 420/22 del 19.12.2022, con la quale è stato approvato il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l'anno 2023;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 421/22 del 19.12.2022, con la quale è stato approvato il bilancio unico di Ateneo di previsione triennale per gli anni 2023-2025;
- la D.D. n. 4017/2021 del 17.11.2021, con la quale la Direttrice Generale, Dott.ssa Simonetta RANALLI, a decorrere dal 08.11.2021, ha assunto l'incarico "ad interim" di direzione dell'Area Risorse Umane e conseguentemente, nell'ambito del budget assegnato alla predetta Area, della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Area medesima;
- la D.D. n. 113/2023 del 13.01.2023 con la quale è stato assegnato il Budget ai Direttori d'Area per l'anno 2023;
- le deliberazioni n. 271/22 del 12.12.2022 e n. 419/22 del 19.12.2022 con le quali, rispettivamente, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno approvato la proposta di modifica organica del Regolamento di Ateneo "per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato", emanato con D.R. n. 61/2021 dell'11.01.2021 ed hanno altresì autorizzato la Rettrice a disporre, in sede di emanazione, le modifiche di natura non sostanziale che si rendessero eventualmente necessarie al fine di rendere omogeneo e coerente il testo regolamentare;
- il D.R. n. 98/2023 del 19.01.2023 con il quale è stato emanato il nuovo Regolamento di Ateneo per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato che dalla data della sua entrata in vigore ha ad ogni effetto sostituito il previgente Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato emanato con D.R. n. 61/2021 dell'11.01.2021;
- il D.R. n. 2283/2023 dell'11.09.2023 con il quale è stata indetta la 2ª tornata 2023 della procedura di valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato, ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale, a cui sono stati ammessi a partecipare:
 - a) i professori e i ricercatori universitari a tempo indeterminato che hanno maturato l'anzianità di servizio necessaria per conseguire la progressione economica nel primo semestre dell'anno 2023;
 - b) i professori e i ricercatori universitari a tempo indeterminato in servizio alla data del 19.04.2023 che, pur avendo maturato tra il 01.01.2022 e il 31.12.2022 l'anzianità di servizio necessaria, non hanno



presentato per via telematica tra il 21.03.2023 e il 19.04.2023 la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale;

c) i professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in servizio alla data del 19.04.2023 che hanno presentato tra il 21.03.2023 e il 19.04.2023 la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale e che, all'esito del procedimento di verifica, non sono risultati in possesso in tutto o in parte dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, punto 1 o punto 2, del Regolamento di Ateneo per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato emanato con D.R. n. 98/2023 del 19.01.2023;

d) i professori e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio alla data del 19.04.2023 che, pur avendo maturato in data anteriore al 01.01.2022, la prescritta anzianità di servizio, non hanno presentato per due tornate di valutazione consecutive la domanda di riconoscimento della progressione economica.

- la nota rettorale prot. n. 0085392 dell'11.09.2023 con la quale è stata comunicata ai docenti interessati la pubblicazione sul sito web dell'Ateneo dell'elenco dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ammessi a presentare la domanda di attribuzione dello scatto e gli stessi sono stati invitati, al fine di ottenere lo scatto stipendiale, a presentare per via telematica dal 13.09.2023 al 13.10.2023 la relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo oggetto di valutazione ai fini del riconoscimento della progressione economica, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale;

- il D.R. n. 1012/2023 del 26.04.2023 con il quale è stata nominata, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente Regolamento di Ateneo per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato, emanato con D.R. n. 98/2023 del 19.01.2023 la Commissione addetta alla verifica del possesso dei requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale, secondo la seguente composizione:

- Prof. Marco Benvenuti, Prof. Ordinario del Settore Scientifico Disciplinare IUS/09 "Istituzioni di Diritto Pubblico", Settore Concorsuale 12/C1 "Diritto Costituzionale", afferente al Dipartimento di Economia e Diritto della Facoltà di Economia;

- Prof.ssa Manuela Di Franco, Prof.ssa Associata del Settore Scientifico Disciplinare MED/16 "Reumatologia", Settore Concorsuale 06/D3 "Malattie del sangue, Oncologia e Reumatologia", afferente al Dipartimento di Scienze Cliniche, Internistiche e Anestesiologiche della Facoltà di Medicina e Odontoiatria;

- Prof. Mauro Giustini, Ricercatore a tempo indeterminato del Settore Scientifico Disciplinare CHIM/03 "Chimica Generale ed Inorganica", Settore Concorsuale 03/B1 "Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici", afferente al Dipartimento di Chimica della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.;

- il verbale della seduta della Commissione del 26 ottobre 2023, nella quale la Commissione, al termine dei lavori, ha predisposto gli elenchi dei docenti aventi diritto all'attribuzione dello scatto stipendiale e dei docenti che, all'esito della verifica, si è accertato non essere in possesso di uno o più dei requisiti prescritti per il riconoscimento della progressione economica;

VERIFICATA:

- la regolarità degli atti;

CONSIDERATO:

- che nella motivazione della sentenza n. 6620/2019 il Consiglio di Stato, Sezione sesta, superando i pareri precedentemente resi dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha definitivamente chiarito che *«l'efficacia abrogativa del comma 458 [della Legge n. 147/2013] è complessiva, (...), poiché colpisce in toto l'art. 202 del DPR 3/1957 e non ammette né ultrattività, né tampoco regimi transitori, che in caso contrario snaturerebbero l'abolizione immediata d'ogni e qualunque effetto nocivo perdurante sui conti pubblici»* e che le disposizioni di cui all'art. 1, commi 458 e 459, della Legge n. 147/2013 *«hanno in comune la stessa efficacia retroattiva, pur se del peculiare tipo della retroattività c.d. impropria»*, trovando pertanto applicazione solo relativamente ai ratei stipendiali corrisposti in data successiva alla loro entrata in vigore;

RITENUTO:

- pertanto necessario, per i professori e per i ricercatori a tempo indeterminato cui è attualmente riconosciuto ai sensi dell'art. 36, ultimo comma o dell'art. 38, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 o dell'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della



Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232 l'assegno personale, procedere, contestualmente all'attribuzione dello scatto stipendiale, alla rideterminazione del predetto emolumento;

DECRETA

Art. 1

Sono approvati gli atti della Commissione per la verifica del possesso dei requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale ai professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato che hanno presentato per via telematica tra il 13.09.2023 e il 13.10.2023 la relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo oggetto di valutazione ai fini del riconoscimento della progressione economica, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale.

Art. 2

Ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato di cui all'allegato 1 del presente decreto è riconosciuto lo scatto stipendiale, di cui all'art. 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in quanto, all'esito del procedimento di verifica, sono risultati in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, punto 1 o punto 2, del suindicato Regolamento di Ateneo.

Gli effetti giuridici dell'attribuzione dello scatto decorrono dalla data di maturazione del diritto; gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese di maturazione del diritto.

La progressione economica è riconosciuta nel rispetto del regime di impegno nel quale i professori e i ricercatori a tempo indeterminato sono stati collocati dalla data di decorrenza economica dello scatto alla data di emanazione del presente provvedimento, ovvero di cessazione dal ruolo per passaggio al ruolo superiore, o per trasferimento ad altro Ateneo o per collocamento a riposo.

Per i professori e per i ricercatori a tempo indeterminato cui è attualmente riconosciuto ai sensi dell'art. 36, ultimo comma o dell'art. 38, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 o dell'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232 l'assegno personale, l'attribuzione dello scatto stipendiale avrà luogo contestualmente alla rideterminazione o riassorbimento del predetto emolumento.

I professori e i ricercatori a tempo indeterminato, di cui all'allegato 1 del presente decreto, che, in forza di provvedimenti adottati successivamente all'emanazione del D.R. n. 2283/2023 dell'11.09.2023, sono attualmente inquadrati alla data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per essere sottoposti a valutazione in una classe stipendiale uguale o superiore a quella loro attribuita con il presente provvedimento conservano l'inquadramento giuridico ed economico agli stessi medio tempore riconosciuto, salvo che la valutazione positiva conseguita permetta di riconoscere agli interessati, con separato provvedimento, l'ulteriore progressione economica.

Art. 3

Ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato di cui all'allegato 2 del presente decreto non è riconosciuto lo scatto stipendiale di cui all'art. 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in quanto, all'esito del procedimento di verifica, non sono risultati in possesso in tutto o in parte dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, punto 1 o punto 2 del suindicato Regolamento di Ateneo.

Art. 4

I professori e i ricercatori a tempo indeterminato, di cui all'allegato 2 del presente decreto, che all'esito del procedimento di verifica, non sono risultati in possesso in tutto o in parte dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, punto 1 o punto 2, del suindicato Regolamento di Ateneo per il riconoscimento della progressione economica, e i professori e i ricercatori a tempo indeterminato, di cui all'allegato 3 del presente decreto, che, pur avendo maturato la prescritta anzianità di servizio, non hanno presentato



per due tornate di valutazione consecutive la domanda di riconoscimento della progressione economica potranno richiedere l'attribuzione dello scatto stipendiale solo dopo che sia trascorso almeno un anno accademico e, comunque, non prima di 365 giorni dalla data della precedente maturazione.

In tal caso il triennio o il biennio (solare e accademico) oggetto di valutazione saranno differiti di un anno rispetto al triennio o al biennio (solare e accademico) che precedono l'originaria data di maturazione dell'anzianità di servizio prescritta per il conseguimento della progressione economica.

Inoltre, ferma restando la decorrenza degli effetti economici dal primo giorno del mese, per i professori e i ricercatori a tempo indeterminato di cui agli allegati 2 e 3 del presente decreto gli effetti giuridici ed economici dell'attribuzione dello scatto saranno differiti di un anno dalla data di maturazione del diritto.

Art. 5

La spesa derivante dal riconoscimento dello scatto stipendiale graverà sui conti A.C.04.01.010.010 (Competenze fisse ai professori), A.C.04.01.020.010 (Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse ai professori), A.C.04.01.020.020 (Irap su competenze fisse ai professori), A.C.04.02.010.010 (Competenze fisse al personale ricercatore a tempo indeterminato), A.C.04.02.020.010 (Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse al personale ricercatore a tempo indeterminato), A.C.04.02.020.020 (Irap su competenze fisse al personale ricercatore a tempo indeterminato), A.C.20.01.010.010 "Arretrati ai professori", A.C.20.01.020.010 "Contributi obbligatori a carico Ente su arretrati ai professori", A.C.20.01.020.020 "IRAP su arretrati ai professori", A.C.20.01.030.010 "Arretrati al personale ricercatore a tempo indeterminato", A.C.20.01.040.010 "Contributi obbligatori su arretrati per il personale ricercatore a tempo indeterminato" e A.C.20.01.040.020 "Irap su arretrati per il personale ricercatore a tempo indeterminato" - UA.S.001.DUF.ARU.DOC dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2023.

Art. 6

La somma corrispondente agli importi degli scatti stipendiali non riconosciuti ai docenti di cui agli allegati 2 e 3 del presente decreto, nell'anno solare decorrente dalla maturazione dell'anzianità di servizio richiesta per il riconoscimento dello scatto stipendiale, è conferita al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori, di cui all'articolo 9 della Legge n. 240/2010.

L'originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna di questa Università.

F.TO
LA RETTRICE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ed entro 120 giorni è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato.